

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1248 del 18/01/2013

Condizioni - Rinvio "per relationem" alle difese svolte in primo grado - Insufficienza - Ragioni.

L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1248 del 18/01/2013